

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1455

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORAZZONI, MEUCCI, MORO PAOLO ENRICO,
LAMORTE, BERNARDI**

Presentata il 13 maggio 1977

Agevolazioni tributarie alle società o enti di gestione aeroportuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È cosa a tutti nota che dalla fine del secondo conflitto mondiale l'aviazione civile è cresciuta nel mondo con tassi di incremento medi annui che vanno dal 15 per cento nel settore dei passeggeri trasportati al 25 per cento nel settore delle merci.

È risaputo anche che questo aumento del traffico aereo ha posto ai Governi e agli Enti che operano nel campo del trasporto aereo (vettori e società o enti di gestione) problemi di una complessità tale da non poter essere ignorati o differiti nel tempo.

In Italia, in particolare, si discute da anni sulla necessità di dare un nuovo assetto all'Aviazione civile e da più parti si invoca una maggiore attenzione per i problemi connessi al traffico aereo, fin qui trascurati o non sufficientemente considerati.

I rapporti e le indagini Parlamentari sullo stato della rete aeroportuale e della aviazione civile in Italia hanno evidenziato in modo esauriente la precarietà della situazione sottolineando la necessità di urgenti e improrogabili ammodernamenti e

potenziamenti della struttura aeroportuale italiana, stante la sua persistente inadeguatezza.

Nel 1973, il Parlamento con la legge 22 dicembre n. 825 — successivamente integrata con decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 — ha approvato lo stanziamento e la spesa immediata di 200 miliardi di lire, destinati appunto agli interventi « urgenti e indifferibili » nel settore aeroportuale.

Approvate con decreti ministeriali le convenzioni stipulate fra lo Stato e le Società o Enti di gestione aeroportuale per l'attuazione delle opere previste dalla legge n. 825, è insorto il grave e urgente problema della regolarizzazione fiscale di tali atti e di quelli ad essi aggiuntivi e conseguenti.

Il loro assoggettamento alla vigente disciplina fiscale sulle tasse e imposte indirette sugli affari, mentre da un lato sottrarrebbe parecchie centinaia di milioni ai già di per sé non abbondanti stanziamenti che

lo Stato si è impegnato di erogare con la legge n. 825, dall'altro apparirebbe in contraddizione con la natura di servizio pubblico dell'attività resa dagli operatori aeroportuali nazionali, con la provenienza prevalentemente pubblica del capitale sociale delle attuali Società di gestione aeroportuali con la cedibilità gratuita allo Stato delle strutture aeroportuali tuttora in esercizio allo spirare delle varie convenzioni con le Società concessionarie.

Può essere opportuno ricordare a questo proposito che la legge n. 533 del 30 giugno 1966 ha consentito alla SEA - Società a capitale prevalentemente pubblico, che gestisce il sistema aeroportuale di Milano - di assoggettare la Convenzione regolante i suoi rapporti con lo Stato, e gli atti aggiuntivi alla stessa, e tassa fissa di registro, sgravando così la Società di un pesante onere finanziario.

Premesse le motivazioni brevemente sopra riportate si ritiene, per gli atti necessari all'esecuzione dei rapporti tra lo Stato e le società o enti di gestione aeroportuale, nonché per le convenzioni che disciplinano tali rapporti, o li innovano o li integrano

o dettano norme per la esecuzione di opere programmate in conseguenza di leggi speciali o di finanziamenti, di dover proporre l'esonero dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli altri conseguenti adempimenti fiscali.

Vero è che la legge n. 825 del 1971 di delega al Governo per la riforma tributaria, ha inteso ridurre nella maggiore misura possibile le deroghe al principio di generalità e progressività dell'imposizione tributaria. Non sembra tuttavia che una legge come quella che si propone alle Camere, per le sue profonde motivazioni di natura economica e sociale, possa vulnerare il principio posto dal legislatore, né sembra che essa contrasti con le linee generali della politica economica nazionale.

Un'approvazione della presente proposta di legge appare pertanto opportuna e insieme urgente per ripristinare la norma di cui godeva la SEA prima dell'entrata in vigore della legge n. 825 del 1971 estendendola a tutti gli enti e le società di gestione aeroportuale italiane, tutte riconducibili agli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei rapporti tra la Amministrazione dello Stato e le società od enti di gestione aeroportuale nonché le convenzioni che disciplinano tali rapporti, che li innovano od integrano o dettano norme per le esecuzioni di opere programmate in conseguenza di leggi speciali o di finanziamenti, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.